

## **TI\_GERICHTE 30.2003.168 vom 8. August 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-08-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.168](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.168)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.168 du 8 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.168 del 8 agosto 2003

### **Volltext**

Incarto n.30.2003.168/KRM

11839/003

Bellinzona

8 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 10 maggio 2003 presentato da

\_\_\_\_\_, domiciliato a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

contro

la decisione 11 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_,

letti ed esaminati gli atti.

considerato in fatto ed in diritto

che il 10 maggio 2003 \_\_\_\_\_ ha ricorso contro la decisione 11 aprile 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 400.- per essersi inoltrato alla guida dell'autofurgone \_\_\_\_\_ in un'area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da sinistra collidendo conseguentemente con lo stesso;

che per l'art. 4 LPcontr, correttamente indicato dalla Sezione della circolazione nella sua risoluzione, contro la decisione di prima istanza è dato ricorso alla Pretura penale nel termine di 15 giorni dall'intimazione;

che il ricorrente non ha rispettato questo termine, chiedendo nondimeno che il ricorso sia considerato ricevibile "in quanto il contravventore è stato impossibilitato a inoltrarlo entro i termini di Legge causa assenza all'estero e mancato rientro per motivi di salute";

che correttamente il signor \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto chiedere la restituzione per inosservanza di un termine come previsto dall'art. 8 LPcontr;

che giusta l'art. 21 CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 8 LPcontr, la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa o per

forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti;

che quand'anche si volesse interpretare la parte iniziale del ricorso come un'istanza di restituzione del termine, la stessa non potrebbe trovare accoglimento, perché il ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni, in particolare egli non ha provato la sua assenza all'estero, la sua malattia, il motivo per il quale non ha potuto inoltrare il ricorso dall'estero e quando l'impedimento è terminato;

che di conseguenza il ricorso è irricevibile siccome tardivo;

che visto l'esito non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia;

per questi motivi, visti gli art. 4, 8 e 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 10 maggio 2003 è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_,

Il presidente:

Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.